



Comune di Argelato
Provincia di Bologna

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
(ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 dell'art.1 Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 dell'art.1 Legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano verrà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Entro il 31/03/2016 verrà predisposta una relazione sui risultati conseguiti che sarà anch'essa trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet dell'Ente. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Il comma 613 dell'art.1 Legge 190/2014 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di

pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Piano operativo di razionalizzazione

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 24/09/2008 è stato autorizzato il mantenimento delle partecipazioni nelle società di seguito menzionate, per le quali è stata verificata l'esistenza dei presupposti normativi di cui all'art. 3, c. 27 e seguenti, della L. n. 244 del 2007:

- Ge.R.S.A. S.r.l. con quota 1,10%
- Geovest S.r.l. con quota 6,84%

- Sviluppo Comune S.r.l. con quota 9,09%
- Centro Agricoltura Ambiente Srl con quota 2,44%
- HERA SpA con quota 0,129%
- Sustenia Srl con quota 7,21%
- Promo Bologna S.r.l. con quota 0,08%.
- Farmacia Comunale di Funo Srl con quota 100%
- Futura S.p.a. con quota 1,324%

La partecipazione in Promo Bologna S.r.l. era in capo all'Associazione Reno Galliera di cui il Comune di Argelato era Comune capofila. La partecipazione è poi stata trasferita in capo all'Unione Reno Galliera costituitasi nell'anno 2008.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 17/12/2009 si è approvata l'adesione alla società Lepida Spa, la cui partecipazione rispondeva ai requisiti di cui l'art.3 comma 27 della Legge n.244/2007;

A far data dal 31/12/2010 la società Ge.R.S.A. Srl è stata posta in liquidazione.

Conseguentemente il Comune di Argelato, con deliberazione consiliare n. 89 del 21/12/2010, ha provveduto ad aggiornare la ricognizione delle società partecipate, come segue, prevedendo sin da allora una valutazione costante circa la presenza di tutti i requisiti necessari per il loro mantenimento:

- Geovest S.r.l. con quota 6,84%
- Sviluppo Comune S.r.l. con quota 8,93%
- Centro Agricoltura Ambiente Srl con quota 2,44%
- HERA SpA con quota 0,129%
- Sustenia Srl con quota 7,21%
- Farmacia Comunale di Funo Srl con quota 100%
- Futura S.p.a. con quota 1,324%
- Lepida S.r.l. con quota 0,006%

La Società Futura SpA si è trasformata in Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata a seguito di fusione mediante incorporazione di ramo d'azienda di Forma Giovani Soc. Consortile a R.L.

Con deliberazione n. 18 del 19/04/2011 il Consiglio Comunale ha deliberato la messa in liquidazione della Società Sviluppo Comune.

Con deliberazione consiliare n. 53 del 28/11/2012, il Consiglio Comunale, proprio al fine di effettuare una razionalizzazione delle partecipazioni possedute, ha autorizzato la dismissione delle quote societarie detenute in Futura Soc. Cons. a R.L., Centro Agricoltura Ambiente S.r.l. e Sustenia S.r.l.

La cessione delle quote di Centro Agricoltura Ambiente S.r.l. si è conclusa in data 13/03/2014.

La procedura di cessione delle quote di Futura Soc. Cons. R.L. è in corso, e si concluderà presumibilmente entro il 30/06/2015.

La cessione delle quote di Sustenia S.r.l. è in corso di svolgimento, in attesa del ricevimento del nulla osta alla cessione da parte degli enti pubblici soci, già diverse volte sollecitato.

Le società di cui attualmente il Comune possiede alcune quote di partecipazione, in considerazione di quanto sopra esposto ed escludendo le società in corso di dismissione, risultano essere le seguenti:

SOCIETA'	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE
Farmacia Comunale Funo s.r.l.	100 %
H.E.R.A. S.p.A.	0,0885 %
Geovest s.r.l.	6,84 %
Lepida Spa	0,0016 %

Le società indicate non detengono partecipazioni in altre società ad eccezione di:

- Hera S.p.a

Trattandosi di Società quotata sui mercati regolamentati, l'analisi delle sue partecipazioni non è oggetto del presente Piano.

- Futura Soc.cons. a r.l.

Essendo la Società in fase di dismissione non si ritiene necessaria l'analisi di tali partecipazioni.

ANALISI PARTECIPAZIONI

Il Comune deve intraprendere delle azioni, ai sensi dell'art.1 comma 611 della legge 190, per completare il "*processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*".

L'analisi si svolgerà attraverso la verifica dei criteri generali individuati dal comma 611 per circoscrivere le partecipazioni da dismettere o le società da liquidare.

Si ritiene che l'Ente locale abbia una propria autonomia in merito alla decisione di mantenere partecipazioni nei seguenti Settori, di cui alla Tabella III.1 del "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali" presentato al Governo dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa pubblica in data 07/08/2014:

- Servizi pubblici di rilevanza economica a rete (servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporto pubblico locale);
- Servizi amministrativi, esclusivamente per uso interno delle Amministrazioni controllanti;
- Servizi sociali e sanitari.

Si ritiene che il Comune di Argelato abbia già effettuato il processo di razionalizzazione delle Società Partecipate e che le partecipazioni attuali rispondono ai requisiti di cui l'art.3 comma 27 della legge 24/12/2007 n.244, così come meglio specificato di seguito.

1. FARMACIA COMUNALE FUNO S.r.l.

La Società Farmacia Comunale Funo s.r.l. è interamente di proprietà del Comune.

Costituita la società, il Comune ha affidato la gestione del servizio pubblico di Farmacia con contratto di servizio per la durata di nove anni con decorrenza 01/10/2006 sino al 30/09/2015. Si intende rinnovare il contratto alla scadenza.

L'attività delle farmacie comunali è soggetta alla disciplina di settore artt. 104 e successivi del T.U. delle leggi sanitarie, dalla legge n. 475/1968 come modificata ed integrata dalla legge n. 362/1991, dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, dalle disposizioni emanate dalle Regioni. L'esercizio di una farmacia costituisce senz'altro pubblico servizio. Si rileva che la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637, e 8 maggio 2007, n. 2110; Tar Campania, Salerno, sez. I, 22 febbraio 2006, n. 198, e Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3567) aveva precisato che il servizio farmaceutico comunale rientrasse senza dubbio tra i servizi di rilevanza economica di cui all'art. 113, D.Lgs. n. 267/2000, essendo un servizio pubblico di rilevanza economica. Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, ha poi escluso le farmacie comunali dall'ambito applicativo dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - esclusione confermata dall'art. 1, c. 3, lett. d), del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 e poi dall'art. 4, c. 34, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. - stabilendo che le modalità gestionali delle farmacie comunali siano quelle di cui all'art. 9 della legge n. 475/1968, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/1991, regime che con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 4 si ritiene continui ad essere comunque applicabile. Al riguardo si evidenzia che l'art. 9 della legge n. 475/1968

stabilisce che la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti, e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta per la metà dal comune. La norma assegna all'ente la facoltà di istituire o meno la farmacia comunale in relazione ai fini sociali e per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata.

La società gestisce la Farmacia Comunale. La "tutela della salute" e, nello specifico, il "servizio di pubblico di farmacia" costituisce pertanto, servizio pubblico locale rivolto alla popolazione del territorio comunale e rientrante tra le finalità istituzionali di cui all'art. 112, D.Lgs. n. 267/2000, in conformità a quanto disposto dal comma 27 art.3 L.244/2007.

La società si compone di:

Amministratori: n.1

Dipendenti:n. 6

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 59.113,00	€ 92.404,00	€ 84.827,00

Valore della produzione		
2011	2012	2013
€ 1.905.304,00	€ 1.818.684,00	€ 1.813.143,00

La società svolge servizi sociali di rilevanza economica, indispensabili per l'Ente, in quanto il servizio di gestione delle farmacie comunali è normativamente opzionabile da parte del Comune.

Dalla disamina condotta si evidenziano tutti gli elementi per il mantenimento della partecipazione nella Società Farmacia Comunale s.r.l.

2. HERA S.p.a.

Il comune è proprietario di n.1.317.099 azioni di Hera Spa pari allo 0,0885% del capitale sociale.

Il Consiglio Comunale ha deliberato la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della SEABO SpA (ora HERA SpA) nel marzo 1997. La società ha durata fino al 31/12/2100.

La società **HERA Spa**, é leader nella gestione dei servizi legati al ciclo idrico (potabilizzazione, depurazione, fognatura), nel settore energetico (distribuzione e vendita metano ed energia, risparmio energetico, teleriscaldamento e soluzioni innovative) e nella gestione dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti, igiene urbana, termovalorizzazione, compostaggio). Il Gruppo si occupa inoltre della gestione della illuminazione pubblica e semaforica e del Teleriscaldamento, tale società multiservizi dunque persegue finalità di interesse generale.

La Società Hera spa nasce il 1 novembre 2002 dalla fusione di 12 multiutility operanti in aree confinanti del Nord Italia. Sono soci di Hera 139 Comuni dislocati da Bologna fino al mare. Le società operative confluite in Hera sono: AMF (Faenza), Ami (Imola), Amia (Rimini), Amir (Rimini), Area (Ravenna), ASC (Cesenatico), Geat (Riccione), Seabo (Bologna), Sis (S.Giovanni in Marignano), Taularia (Imola), TeAm (Lugo) e Unica (Forlì - Cesena).

I titoli azionari di Hera Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

La quota di capitale di Hera Spa in punto di diritto è una "*partecipazione societaria*", ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al minuscolo pacchetto azionario in Hera Spa del Comune esulano dal presente.

La società si compone di:

Amministratori: n. 14

Numero medio di dipendenti: n. 4306

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 87.816.607	€ 116.170.906	€ 143.647.034

Valore della produzione		
2011	2012	2013

€ 1.527.991.259	€ 1.547.649.962	€ 1.542.973.950
-----------------	-----------------	-----------------

Dalla disamina condotta si evidenziano tutti gli elementi per il mantenimento della partecipazione nella Società HERA SpA.

3. GEOVEST Srl

La Società Geovest Srl è partecipata dal Comune al 6,84%.

La società Geovest **Srl** ha i seguenti punti fondamentali che la caratterizzano:

L'erogazione di tali servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio tra la società e gli enti locali soci.

Nell'anno 2002 è stata costituita la società Geovest S.r.l., con sede legale a Finale Emilia (Mo) in Piazza G. Verdi n. 6/E – iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Modena n. 02816060368 e con P. I.V.A. 02816060368 - società partecipata esclusivamente da enti locali ed avente come oggetto sociale la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre alla gestione amministrativa, applicazione e riscossione del tariffa/tributo;

Premesso che:

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la legge n.152 del 3 Aprile 2006, all'art. 198 comma 1, recita: "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati". Al comma 2 viene stabilito che "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati". Inoltre, all'articolo 200 comma 1 della medesima legge, viene ribadito che "La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199".
- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), che ha sostituito le autorità d'ambito (ATO), ed a cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;
- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008;
- in particolare l'art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d'ambito provvede all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", in particolare l'art. 34, comma 20, ai sensi del quale per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato

sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

Le Autorità d'ambito di Modena e di Bologna, ai sensi della l.r. n. 25/99 e mediante provvedimenti tra loro coordinati (in particolare e rispettivamente, le deliberazioni assembleari n. 26 del 27/11/2006 e n. 18 del 20/12/2004), avevano individuato il bacino territoriale interprovinciale comprendente 11 Comuni, tra loro confinanti, coincidenti con l'area omogenea della pianura nord-occidentale, 8 dei quali in provincia di Bologna (Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto e S. Agata Bolognese) e 3 in provincia di Modena (Finale Emilia, Nonantola e Ravarino), quale bacino di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Il bacino, così come individuato, presenta caratteristiche territoriali omogenee (densità abitativa, caratteristiche morfologiche, infrastrutturali e produttive), così come omogenei sono i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti ed è gestito da Geovest S.r.l., quale società a totale partecipazione pubblica secondo il modello dell'in house providing;

la Convenzione di servizio stipulata tra l'Autorità d'ambito di Bologna e Geovest S.r.l. in data 20 dicembre 2004, per il territorio dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto e S. Agata Bolognese, non prevedeva un termine certo di scadenza dell'affidamento e pertanto con deliberazione n. 15 del 5 giugno 2013 il Consiglio d'ambito, in relazione al bacino territoriale comprendente i Comuni dell'area omogenea della pianura nord-occidentale, ha stabilito come termine certo di scadenza delle convenzioni il 31.12.2016

Con la stessa deliberazione n. 15/2013 il consiglio d'Ambito ha contestualmente approvato, su proposta dei Consigli locali competenti, il Progetto presentato dai Comuni soci di Geovest, per l'avvio del procedimento finalizzato al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la formula organizzativa della società a partecipazione mista pubblica e privata, previo esperimento di procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (c.d. gara a doppio oggetto), nel rispetto dei principi in materia di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato;

Il consiglio d'ambito con deliberazione n. 43 del 29.07.2014 ha ritenuto di prevedere, inoltre, che, in esito alla suddetta procedura ad evidenza pubblica, l'Agenzia procederà alla sottoscrizione della Convenzione per l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla costituita società mista;

Il percorso di parziale privatizzazione di Geovest S.r.l. mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata dell'affidamento (partner industriale), descritto nel Progetto suindicato, risulta compatibile con il nuovo quadro legislativo statale e regionale e con i principi in materia di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato, peraltro, Geovest S.r.l. non possiede impianti di smaltimento dei rifiuti;

Il Comune si è avvalso della possibilità prevista comma 691 dell'art. 1 L. 147/2013 e s.m.i. che stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. La società Geovest s.r.l., pertanto, in quanto

affidataria del servizio di smaltimento rifiuti, svolge anche attività di incasso e recupero della tassa sui rifiuti.

La partecipazione alla società oltre a garantire un più diretto intervento da parte dell'Ente nell'organizzazione del servizio di smaltimento rifiuti, consente, attraverso il controllo analogo una diretta partecipazione del Comune all'organizzazione dell'attività di riscossione e recupero evasione TARI.

Le dimensioni della società, determinate sulla base del bacino ottimale individuato dall'ATERSIR, consentono di ottenere un importante valore aggiunto dato dalla più elevata qualità dei servizi forniti dalla società che coinvolge in modo rilevante i soci nella definizione delle procedure di gestione. Al momento si ritiene utile il mantenimento della partecipazione.

Per i motivi sopra esposti, inoltre, si ritiene che la contestuale partecipazione alle società Geovest s.r.l. e Hera s.p.a., aventi oggetti sociali simili, non determini conflitto.

A questo si aggiunga che le convenzioni di affidamento sono in scadenza e che in atto una procedura di modifica della compagine societaria, ulteriori elementi che determinano al momento una oggettiva inopportunità alla dismissione della partecipazione.

La partecipazione del Comune di Argelato alla società Geovest s.r.l. è del 6,84%

La Società di compone di :

Amministratori: n. 1

Dirigenti: n. 0

Impiegati: n. 100

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati di carattere economico finanziario:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 38.976,00	€ 54.308,00	€ 42.327,00

Valore della produzione		
2011	2012	2013
€ 20.279.731,00	€ 21.322.902,00	€ 22.387.991,00

4. LEPIDA SpA

La Società Lepida SpA è partecipata dal Comune allo 0,0016%.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 90 del 17/12/2009 con durata fino al 31/12/2050.

La società **Lepida Spa** è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna (RER) per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella L.R. 24/05/2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", e successive modificazioni.

Agisce nell'ambito della Community Network dell'Emilia Romagna, sia sulla dimensione tecnologica, per realizzare ed ottimizzare il sistema infrastrutturale, che sullo sviluppo di servizi innovativi, in coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell'Emilia Romagna (PITER); cura l'introduzione degli Enti locali nel sistema pubblico di connettività in modo omogeneo, attraverso il concetto di Community Network.

La società è composta unicamente di soci pubblici, ed è prevista la presenza di ogni soggetto che usufruisca dei servizi erogati, la cui erogazione è quindi riservata unicamente agli enti soci. Lepida S.P.A. è quindi società *multipartecipata* alla quale partecipano 417 tra enti locali e enti pubblici diversi

Si tratta pertanto di una società che svolge attività di gestione di servizi amministrativi esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti.

Lepida svolge quindi compiti essenziali per lo sviluppo di nuove infrastrutture informatiche a livello regionale, e tali servizi sono strettamente connessi ai compiti istituzionali del Comune, per il quale è indispensabile il mantenimento della partecipazione, a fronte dell'attività di coordinamento su tutto il territorio provinciale in tema di sviluppo strategico delle infrastrutture tecnologiche.

E' una società strumentale degli enti proprietari, promossa da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida

La Società di compone di :

Amministratori: n. 3

Dirigenti: n. 3

Quadri: n. 15 (di cui uno distaccato presso la Regione Emilia Romagna);

Impiegati: n. 54

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 142.412	€ 430.829	€ 208.798

Valore della produzione		
2011	2012	2013
€ 17.328.559	€ 15.835.751	€ 18.861.222

Dalla disamina condotta si evidenziano tutti gli elementi per il mantenimento della partecipazione nella Società Lepida SpA.

Si precisa che la detenzione di queste partecipazioni non comporta per il Comune alcun costo. Gli oneri a carico del Comune riguardano prestazioni di servizi che vengono svolti dalle società nel rispetto delle norme di affidamento degli stessi ed a prezzi valutati congrui.

CONCLUSIONI/OBIETTIVI

Completare, entro il 31/12/2015, compatibilmente con le risposte degli enti soci di Sustenia S.r.l., la dismissione delle seguenti quote societarie di cui l'atto consiliare n. 53 del 28/11/2012 :

SUSTENIA SRL;

FUTURA SOC.CONSA R.L.

Argelato , lì 30 marzo 2015

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Claudia Muzic

